

Prot. n° 0008066/A10 del 07/11/2017.

- Sito – Albo pretorio
- Sito – Amministrazione trasparente

Alle ditte interessate

Oggetto: provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela dell’Avviso di gara Lettera di - Invito per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni dell’istituto e del personale scolastico Prot. n. 0006951 a/10 del 02/10/2017 C.I.G.: ZC5201B768 - e di tutti gli atti conseguenti

Il Dirigente scolastico

- Vista la L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;
- Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
- Visto il D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti);
- Richiamato il proprio decreto prot. n° 0006950/A10 del 02/10/2017 “Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli alunni e del personale della scuola - anno scolastico 2017/2018”;
- Richiamata la propria Lettera di invito Prot. n. 0006951 a/10 del 02/10/2017 e relativi allegati a presentare offerta per l’affidamento del servizio di assicurazione in favore degli studenti e del personale scolastico;
- Preso atto delle offerte regolarmente pervenute;
- Visto il Verbale della commissione di gara di apertura delle buste in seduta pubblica e di valutazione delle offerte tecniche;
- Preso atto dei rilievi pervenuti a questa Istituzione scolastica dalla Ditta Benacquista Assicurazioni con Nota assunta a prot. n. 7733 a/10 del 26/10/2017;
- Preso atto delle proprie richieste di chiarimento inviate alle ditte Benacquista Assicurazioni prot. n.0007779/a10 del 27/10/2017 e Ambiente Scuola prot. n° 0007778/a10 del 27/10/2017;
- Preso atto della nota di riscontro alla suddetta richiesta di chiarimento da parte di Ambiente Scuola inviata per PEC il 27/10/2017 ore 16:15 e assunta a protocollo con n. 7896 del 31/10/2017;
- Preso atto della nota di riscontro alla suddetta richiesta di chiarimento da parte di Benacquista Assicurazioni inviata per PEC il 31/10/2017 ore 17.54 e assunta a protocollo con n.7919 a/10 del 02/11/2017;
- Esaminati gli atti di gara;
- Constatato che la propria Lettera di Invito e i relativi allegati presentano carenze nella definizione delle esatte garanzie richieste, nell’assegnazione dei punteggi ai massimali offerti, e nell’individuazione del punteggio economico ai sensi del comma 10bis art.95 codice Appalti, che potrebbero inficiare la validità ed efficacia della gara e potrebbero compromettere il principio di imparzialità e di non discriminazione nonché di buon andamento della pubblica amministrazione e di salvaguardia del pubblico interesse;

Pag. 1 di 2

- Tenuto conto che la gara non si è ancora espletata e che questa Istituzione scolastica non ha ancora proceduto all'individuazione dell'aggiudicatario né ha all'apertura delle buste con l'offerta economica;
- Verificato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;
- Rilevato che "la pubblica amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St., Sez. V, Sentenza 7 giugno 2013, n. 3125) e che "per principio pacifico, la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità" (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 01 agosto 2011, n. 4554);
- Ritenuto necessario ed opportuno provvedere all'annullamento della procedura di gara in oggetto al fine di garantire i principi di non discriminazione e imparzialità, di buon andamento della pubblica amministrazione e di di salvaguardia del pubblico interesse

Dispone

- l'annullamento d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/90, modificata dalla L. n. 15/2005, per le motivazioni espresse in premessa che fanno parte integrante della presente disposizione, della procedura di gara per l'affidamento del servizio assicurazione in favore degli alunni dell'istituto e del personale scolastico indetta con Lettera di Invito di cui in premessa;
- la pubblicazione di tale provvedimento di annullamento all'albo e sul sito web dell'istituto ai fini della pubblicità e trasparenza e la trasmissione del presente provvedimento a mezzo PEC agli operatori economici interessati che hanno partecipato alla gara.

Lo scrivente si riserva, con successivo apposito atto, di procedere all'indizione di una nuova procedura negoziale per l'affidamento del servizio di assicurazione che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Giuseppe Allegro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993